

REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO DI AREA DIDATTICA IN SCIENZE APPLICATE AI BENI CULTURALI

Art. 1 – OFFERTA FORMATIVA: CORSI DI STUDIO

1. L'offerta formativa di Sapienza è realizzata dai Corsi di Studio. Ai fini del presente Regolamento, per Corsi di Studio si intendono esclusivamente i Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e a percorso unitario, che possono essere coordinati nell'ambito di un'Area Didattica.
2. Gli Ordinamenti didattici e criteri di funzionamento dei Corsi di Studio sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie.

Art. 2 – AREA DIDATTICA

Un'Area Didattica raggruppa più Corsi di Studio - appartenenti ad una comune area scientifico-culturale o a classi o gruppi di classi - articolati sequenzialmente (triennali appartenenti alla stessa classe o a classi affini e magistrali appartenenti alla stessa classe o a classi affini) e/o orizzontalmente (triennali simili, magistrali simili).

L'Area didattica in Scienze Applicate ai Beni Culturali raggruppa il Corso di Laurea Triennale in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei Beni Culturali (Classe L-43) e il Corso di Laurea magistrale in Scienze e tecnologie per la conservazione dei Beni Culturali (Classe LM-11), curriculum italiano e inglese, del Dipartimento di Biologia Ambientale di Sapienza Università di Roma.

Art. 3 – ORGANI DEI CORSI DI STUDIO E DELL'AREA DIDATTICA

1. Sono organi del Corso di Studio e dell'Area Didattica:
 - il Consiglio;
 - il Presidente;
 - i coordinatori dei Corsi di Studio;
 - la Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità;
 - la Commissione Didattica;
 - il Comitato di Indirizzo
2. Il Corso di Studio può dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori Comitati, Commissioni e Gruppi di Lavoro, permanenti o temporanei.
3. I coordinatori coadiuvano il Presidente nella gestione didattica del Corso di Studio che gli



viene assegnato.

Art. 4 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. L'Area Didattica è coordinata da un proprio Consiglio.
2. L'istituzione dei Consigli di Area Didattica è approvata dalla Giunta di Facoltà.
3. Il Consiglio è composto da tutti i docenti a cui sono attribuiti compiti didattici nell'ambito dei Corsi di Studio coordinati. In particolare:

- a) professori di ruolo, anche afferenti alle Università partner, nel caso di Corsi di Studio Interateneo, ed i ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato;
- b) personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n. 341/90;
- c) docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- d) docenti a cui sono attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Il Consiglio è costituito, altresì, da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti aventi diritto di voto e dal Referente per la Didattica del Dipartimento di Biologia Ambientale.

4. Partecipano al Consiglio con diritto di voto:

- i docenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c) che coprano insegnamenti per almeno un modulo da 3 CFU, esclusi coloro che abbiano richiesto di essere esclusi secondo il comma 5;
- il personale di cui al comma 3, lettera e);
- i rappresentanti degli studenti.

Partecipano al Consiglio senza diritto di voto:

- i docenti di cui al comma 3, lettere d);
- i docenti che non svolgono insegnamenti per almeno un modulo da 3 CFU;
- il Referente per la didattica del Dipartimento che detiene la responsabilità amministrativa del Corso di Studio.

5. I docenti nei ruoli dell'Ateneo che non sono docenti di riferimento nel Corso di Studio, che fanno parte di almeno un Consiglio di altro Corso di Studio o Area Didattica e non desiderano far parte del Consiglio devono comunicare tale decisione al Presidente e al Preside entro l'inizio del I semestre di ogni anno accademico.

6. La composizione del Consiglio è aggiornata all'inizio del I semestre di ogni anno accademico, tenendo conto delle richieste pervenute di cui al precedente capoverso.

Art. 5 – COMPITI DEL CONSIGLIO



1. Il Consiglio è un organo deliberante per tutte le materie e le attività di pertinenza dell'Area Didattica ed opera in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) formula proposte relativamente all'ordinamento didattico, anche in funzione della assicurazione della qualità delle attività formative;
 - b) propone annualmente ai Dipartimenti di pertinenza i docenti da attribuire ai singoli Corsi di Studio tenendo conto delle esigenze di continuità didattica;
 - c) delibera sull'organizzazione didattica dei Corsi di Studio, in particolare, il Consiglio di Area Didattica può nominare, su proposta del Presidente, il Coordinatore dei singoli Corsi di Studio.;
 - d) propone i regolamenti didattici dei Corsi di Studio per la successiva approvazione da parte del Dipartimento di riferimento del Corso;
 - e) approva il percorso formativo individuale presentato dallo studente nel rispetto dell'ordinamento del Corso di Studio;
 - f) regola il riconoscimento di certificazioni nell'ambito delle attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
 - g) riconosce i crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio dell'Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università;
 - h) approva le domande di trasferimento presso Sapienza di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di passaggio di Corso di Studio;
 - i) individua i cultori della materia che potranno essere inseriti all'occorrenza nelle Commissioni di esame, nominate dal Presidente, su proposta del docente responsabile dell'insegnamento;
 - l) valuta la domanda degli studenti, già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale, o del titolo di Laurea acquisito secondo l'ordinamento previgente, che intendano conseguire un ulteriore titolo di studio, al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti già acquisiti;
 - m) approva il Rapporto di Riesame e la Scheda di Monitoraggio annuale, predisposta dalla Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità;
 - n) approva il Regolamento dei Corsi di Studio e/o di Area didattica;
3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'organo medesimo. Ai fini del computo della maggioranza, occorre sottrarre dal totale dei componenti del Consiglio il numero di coloro che hanno



giustificato per iscritto la propria assenza. La rappresentanza studentesca contribuisce al numero legale solo se presente.

4. Il Consiglio si riunisce all'occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall'Ateneo e dalla Facoltà ed è convocato dal Presidente. In caso di urgenza, le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica.

La convocazione del Consiglio ed il relativo ordine del giorno delle riunioni devono essere portati a conoscenza dei componenti, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, nei quali l'avviso scritto deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della seduta.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

6. Le votazioni del Consiglio avvengono in modo palese e per alzata di mano, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa vigente in materia. Le votazioni si possono svolgere in via telematica.

7. Il verbale di ogni seduta deve essere approvato in quella successiva del Consiglio, o in caso di comprovata necessità, è possibile approvare il verbale seduta stante;

8. le eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell'approvazione.

Art. 6 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. I docenti di ruolo, ivi compresi i docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio con diritto di voto, eleggono al loro interno un Presidente, come da Art. 7 c. 1.

2. Il Presidente ha le seguenti competenze:

- a) convoca il Consiglio, predisponendo l'ordine del giorno;
- b) modera la discussione e garantisce l'osservanza del presente Regolamento;
- c) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio, e, in particolare, trasmette ai Dipartimenti coinvolti le coperture didattiche dei singoli insegnamenti proposte dal Consiglio dell'Area Didattica;
- d) cura l'esecuzione delle delibere e vigila sul rispetto di quanto deliberato, accertandosi, inoltre, della corretta redazione dei verbali che inoltra agli uffici di Facoltà competenti;
- e) prepara l'offerta formativa del Corso di Studio;
- f) elabora e aggiorna le informazioni, anche mediante l'acquisizione di documenti, utili alla compilazione della scheda SUA-CdS, sentite la Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità e il Comitato di Indirizzo;



- g) convoca e partecipa, in qualità di membro di diritto, alle sedute della Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità della didattica;
- h) convoca il Comitato di Indirizzo;
- i) predispone, per l'approvazione in Consiglio, la documentazione utile per il riconoscimento degli esami ai fini dei passaggi di Corso di Studio e dei trasferimenti di Ateneo, nonché delle abbreviazioni di carriera didattica;
- l) coordina le attività di tutorato e di orientamento del Corso di Studio sia in ingresso, sia in itinere, sia in uscita;
- m) contribuisce alla redazione dell'orario delle lezioni e del calendario didattico entrambi da proporre alla Facoltà per la sua armonizzazione;
- n) nomina, all'inizio di ciascun anno accademico, su proposta del docente responsabile dell'insegnamento, le Commissioni d'esame;
- o) propone, in accordo con la Facoltà, le composizioni delle Commissioni di laurea per le sedute previste dal calendario didattico;
- p) può adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili da sottoporre a successiva ratifica da parte del Consiglio.
- q) può nominare un Vice Presidente, scelto tra la componente docente Sapienza a tempo indeterminato che fa parte del Consiglio con diritto di voto; in caso di assenza temporanea o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, oppure, in sua assenza, dal Decano, inteso come il professore o la professoressa con diritto di voto nel Consiglio avente la maggiore anzianità in ruolo in prima fascia e, in caso di parità, la maggiore anzianità anagrafica.
- r) propone la nomina dei coordinatori dei Corsi di Studio, che sarà portata per l'approvazione da parte del Consiglio

Art. 7 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica, sulla base delle candidature pervenute, viene eletto a scrutinio segreto dai docenti di ruolo con diritto di voto nel Consiglio, così come specificati nell'art. 4, comma 3 e 4; dai rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio di Corso di Studio o dell'Area Didattica. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e il relativo mandato è rinnovabile una sola volta.



3. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti di ruolo con diritto di voto nel Consiglio, così come specificati nel comma 1 del presente articolo, ai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica.
4. L'elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo con diritto di voto nel Consiglio, così come specificati nel comma 1 del presente articolo. Inoltre, i docenti a cui spetta l'elettorato passivo devono essere in regime di tempo pieno e devono assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
5. Il Decano del Consiglio di Corso di Studio o dell'Area Didattica indice le elezioni del Presidente, ne coordina le procedure nel rispetto delle normative di Ateneo e trasmette i risultati alla Facoltà.
6. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.

Art. 8 – ELEZIONI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO E DI AREA DIDATTICA

1. Fanno parte del Consiglio di Corso di Studio o del Consiglio di Area didattica gli studenti iscritti ai Corsi di Studio che compongono l'Area Didattica ed eletti in qualità di rappresentanti in seno al Consiglio medesimo. Il numero dei rappresentanti eletti è pari al 15% dei docenti con diritto di voto nel Consiglio. Qualora il numero degli effettivi votanti risulti inferiore al 10% del numero degli aventi diritto al voto, il numero massimo dei rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente al numero stesso degli effettivi votanti.
2. La procedura per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Studio o di Area Didattica è disciplinata in apposito Regolamento approvato dalla Giunta di Facoltà.
3. L'eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio del Corso di Studio o del Consiglio di Area Didattica non ne infirma la valida costituzione.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, nella qualità di eletto, il rappresentante degli studenti è sostituito dal primo dei candidati non eletti; qualora non vi siano più candidati tra i non eletti, il Presidente del Corso di Studio o di Area didattica chiederà di indire elezioni suppletive. Lo studente eletto che, nel corso del mandato elettorale, consegue la laurea, si trasferisce in un'altra Università, in altro Consiglio di Corso di Studio o Consiglio di Area Didattica, eccettuato il caso di un rappresentante in Consiglio di Area Didattica che consegua la laurea triennale e si iscriva per il primo anno accademico utile a un corso di laurea magistrale nel medesimo Consiglio di Area Didattica, è considerato decaduto.



5. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
6. Le elezioni per le rappresentanze studentesche nel Consiglio del Corso di Studio o di Area Didattica sono indette con dispositivo del Preside di Facoltà con cadenza biennale e non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'inizio delle votazioni.
7. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.

Art. 9 - LA COMMISSIONE DI GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

1. La Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità del Corso di Studio è costituita: a) dal Presidente del Corso di Studio, in qualità di membro di diritto; b) da uno o più docenti di ruolo nominati dal Consiglio; c) dal referente per la didattica del Dipartimento di Biologia Ambientale e/o da altra unità di personale tecnico-amministrativo coinvolto nella gestione didattica del Corso di Studio; c) da una rappresentanza degli studenti in conformità a quanto previsto dalle linee guida europee per la qualità. Gli studenti componenti della Commissione devono essere iscritti al Corso di Studio di riferimento e non devono necessariamente essere rappresentanti eletti nel Consiglio del Corso di Studio.
2. La Commissione dura in carica tre anni.
3. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente dell'Area Didattica che partecipa alle sedute assistito dal referente per la didattica o da altra unità di personale tecnico-amministrativo che fa parte della Commissione.
4. La Commissione predispone il Rapporto di Riesame Ciclico e della Scheda di Monitoraggio annuale del Corso di Studio, così come previsto dal D.M. n. 6/2019. La Commissione coadiuva, altresì, il Presidente del Corso di Studio nella preparazione dell'offerta formativa del Corso di Studio e nell'aggiornamento dei dati della Scheda SUA-CdS. La Commissione presenta al Consiglio di Corso di Studio i risultati della sua attività, rispettando le scadenze indicate dal Team Qualità di Ateneo e dal Comitato di Monitoraggio della Facoltà.
5. La Commissione può avvalersi del supporto di Commissioni/Gruppi di Lavoro designati dall'Area Didattica per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, di riesame e di miglioramento previste dal Sistema AVA.

Art. 10 - LA COMMISSIONE DIDATTICA

1. La Commissione Didattica è composta da: a) dal Presidente del Corso di Studio, in qualità di membro di diritto; b) almeno un componente per ognuna delle diverse aree disciplinari presenti nel CAD; c) dal referente per la didattica del Dipartimento di



Biologia Ambientale e/o da altra unità di personale tecnico-amministrativo coinvolto nella gestione didattica del Corso di Studio; c) da una rappresentanza degli studenti in conformità a quanto previsto dalle linee guida europee per la qualità. Gli studenti componenti della Commissione devono essere iscritti al Corso di Studio di riferimento e non devono necessariamente essere rappresentanti eletti nel Consiglio del Corso di Studio.

2. La Commissione dura in carica tre anni.
3. La Commissione si riunisce su convocazione del Delegato di Commissione, nominato dal Presidente dell'Area Didattica e che dura in carica tre anni, assistito dal referente per la didattica o da altra unità di personale tecnico-amministrativo che fa parte della Commissione.
4. La Commissione esamina e istruisce le pratiche studenti, approva i piani formativi, valuta le domande in ingresso alla LM-11, fornisce supporto nella compilazione della offerta formativa, supervisiona le iniziative di carattere didattico, culturale e sociale e monitora l'andamento della didattica e le informazioni ufficiali fornite agli studenti.
5. La Commissione collabora con la Commissione di Gestione Assicurazione della Qualità nelle attività di autovalutazione, di riesame e di miglioramento previste dal Sistema AVA.

Art. 11 - IL COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo che assume un ruolo fondamentale sia in fase progettuale che in fase di aggiornamento dei percorsi formativi, assicurando un costante collegamento tra Università, scuola e mondo del lavoro e la valutazione dell'efficacia degli sbocchi occupazionali.
2. Il Comitato di Indirizzo, ai sensi della normativa vigente e delle linee guida ANVUR, è costituito da: a) soggetti esterni individuati e designati dal Corso di Studio come rappresentativi dei principali portatori di interesse ed in coerenza con i profili professionali previsti dalla Scheda SUA del Corso di Studio; b) un numero di docenti di ruolo non superiore ad un terzo del numero totale dei membri dello stesso Comitato di Indirizzo.
3. Il Comitato di Indirizzo viene convocato dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio almeno una volta l'anno in previsione dell'aggiornamento annuale della Scheda SUA-CdS.

ART.12 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento



Didattico di Ateneo e in altri Regolamenti interni in quanto applicabili.

2. il Regolamento dell'Area Didattica in Scienze Applicate ai Beni Culturali viene approvato dal Consiglio di Area Didattica, dal Dipartimento di Biologia Ambientale e dalla Giunta della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.